

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 169

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria ..... 171

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Montroni, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà

approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola all'on. Montroni.

Il deputato Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Riassume quindi la storia normativa della conferenza di servizi, nata come modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di più interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze. Questa storia è contrassegnata da una notevole stratificazione normativa e da frequenti rivisitazioni dell'istituto, che ne hanno mutato i connotati: da strumento eccezionale e rigorosamente improntato a criterio unanimitico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, che per prima lo disciplinò come « ordinario » modulo dell'attività amministrativa, è diventato uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di

superamento dei dissensi che in essa siano emersi.

Dopo aver ricordato i due tipi di conferenza di servizi – istruttoria e decisoria – previsti dalla legge, riassume il contenuto dello schema, che consta di 8 articoli, volti ad introdurre alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi. Le principali modifiche introdotte dall'unico articolo di cui si compone il titolo I, che ridisegna la disciplina generale della conferenza di servizi, sono così sintetizzabili:

la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi tramite un rappresentante unico per tutte, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

Tali modificazioni sono introdotte mediante novelle che riscrivono gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (così l'articolo 1 dello schema).

Seguono, nel titolo II, disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di edilizia (articolo 2); sportello unico per le attività produttive (articolo 3); autorizzazione unica ambientale (articolo 4); valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale il corpo delle norme ambientali contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 5); autorizzazione paesaggistica (articolo 6).

Infine lo schema reca una disposizione transitoria, ormai superata – relativa al-

l'affidamento in concessione di lavori pubblici – in attesa si perfezioni il recepimento di direttiva dell'Unione europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (articolo 7).

L'ultimo articolo dello schema (articolo 8) contiene una clausola di coordinamento.

Dà quindi conto dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, soffermandosi in particolare su quest'ultimo, che mette in evidenza una questione di fondo già posta dall'attuale presidente *pro tempore* Alessandro Pajno nella sua audizione presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa: la conferenza di servizi, nata per garantire un unico luogo di confronto tra le istituzioni sulle posizioni e gli interessi riguardanti un dato procedimento amministrativo, ha dovuto spesso «supplire alla impossibilità (o talvolta alla incapacità) del regolatore di definire gerarchie di finalità e di interessi, tentando di rimediare a tale mancanza con meccanismi procedurali». Del parere del Consiglio di Stato intende tenere conto nella predisposizione della propria proposta di parere, che si riserva di formulare all'esito del dibattito, anticipando comunque le 4 questioni sulle quali a suo giudizio occorre richiamare l'attenzione del Governo:

prevedere in modo espresso la facoltà del richiedente di partecipare come osservatore alla conferenza preliminare, onde avere pieno accesso ai relativi atti e come attualmente disposto dall'articolo 14-*ter*, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

verificare se la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte delle amministrazioni dissenzienti (articolo 14-*quinquies*) sia funzionale anche in caso di conferenze di servizi in cui risultano coinvolte solo amministrazioni infraregionali;

introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore e nel dare la parola al Sottosegretario Rughetti osserva come il rilievo formulato dal Consiglio di Stato circa la necessità di una semplificazione sostanziale ponga un obiettivo che dà il senso della complessità del sistema, che lo schema cerca comunque di affrontare agendo sulle procedure.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime piena sintonia con il relatore, invitando la Commissione a tenere conto, nella valutazione dello schema, del disegno complessivo della riforma e degli altri atti di attuazione in corso di approvazione, a partire dallo schema di decreto legislativo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso. Sintetizza quindi gli obiettivi di semplificazione perseguiti con lo schema in esame, concentrandosi sulla individuazione di un unico rappresentante in conferenza per tutte le amministrazioni statali e sulla procedura di opposizione in sede di Consiglio dei ministri, la cui solennità è volta

a limitarne il ricorso ai casi più significativi. Si augura che le misure previste facilitino i rapporti tra le Amministrazioni, per consentire un più agile percorso della conferenza di servizi.

Bruno TABACCI, *presidente*, giudica corrette e positive le considerazioni del Sottosegretario Rughetti, invitando il relatore a formulare la propria proposta di parere raccordandosi con il Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.05.